DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E IMPRESE

Art. 12

Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici

All'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «strumenti elettronici, diversi dai bonifici» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

Versione in vigore dal 1 luglio 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95
Capo	II — Misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-finanziamento-di-attivita-economiche-e/art-12-modifica-all-articolo-1-comma-66-della-legge-30-dicembre-2024-n-207

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it